

**STATUTO
DEL COMUNE DI JOVENÇAN**

Publicato sul 1° supplemento ordinario al bollettino ufficiale regionale n. 21 del 14-05-2002.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 27/06/2001.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 22/03/2002.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 - Caratteristiche costitutive
- art. 2 - Principi ispiratori
- art. 3 - Principio di parità
- art. 4 - Collaborazione e cooperazione
- art. 5 - Lingua francese, italiana e patois franco-provenzale

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

- art. 6 - Organi
- art. 7 - Consiglio Comunale e sue competenze
- art. 8 - Funzionamento del Consiglio Comunale
- art. 9 - Nomina della Giunta
- art. 10 - Composizione della Giunta
- art. 11 - Competenze della Giunta
- art. 12 - Sindaco
- art. 13 - Competenze amministrative del Sindaco
- art. 14 - Competenze di vigilanza del Sindaco

TITOLO III – ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- art. 15 - Organizzazione degli uffici
- art. 16 - Segretario Comunale
- art. 17 - Pubblicità degli atti

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

- art. 18 - Cooperazione
- art. 19 - Comunità Montane
- art. 20 - Consorzerie

TITOLO V – PARTECIPAZIONE POPOLARE

- art. 21 – Associazioni
- art. 22 – Assemblee generali
- art. 23 – Istanze
- art. 24 – Petizioni
- art. 25 – Proposte
- art. 26 – Referendum

- art. 27 – Effetti dei referendum consultivi**
- art. 28 – Accesso agli atti ed alle informazioni**
- art. 29 – Partecipazione al procedimento amministrativo**

TITOLO VI – FUNZIONE NORMATIVA

- art. 30 - Regolamenti**

TITOLO VII - DIFENSORE CIVICO

- art. 31 – Difensore civico**

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- art. 32 - Norme transitorie**
- art. 33 - Norme finali**

Allegato A) - BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA

Allegato B) - BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Caratteristiche costitutive

1. Il Comune di Jovençon si estende per kmq. 6,9 e confina con i Comuni di Sarre, Gressan ed Aymavilles.
2. Le frazioni storicamente riconosciute dalla comunità costituiscono la circoscrizione del Comune.
3. Il nome del comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
4. La sede del Comune è sita in Fraz. Clou, che è il capoluogo.
5. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio.
6. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Jovençon con lo stemma di cui al bozzetto allegato sub. A.
7. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale, di cui al bozzetto allegato sub B.
8. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma per fini che contrastino con gli interessi del Comune e che ne ledano l'immagine.

Art. 2 Principi ispiratori

1. Il Comune promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e solidarietà;
2. Coordina l'erogazione dei servizi pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della Comunità;
3. Tutela i diritti del contribuente attraverso l'adeguamento ai principi dello statuto del contribuente dei propri regolamenti ed atti in materia di tributi locali;
4. Rappresenta gli interessi della Comunità nei confronti di soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono servizi attinenti alla popolazione del territorio;
5. Tutela la salute e la sicurezza sociale dei cittadini;
6. Individua idonei interventi per l'assistenza e l'integrazione sociale dei portatori di handicap;
7. Tutela ed incentiva il diritto allo studio e promuove attività ludico-ricreative, culturali e sportive, con particolare attenzione agli sport tradizionali valdostani;
8. Tutela e promuove la cultura locale;
9. Assume iniziative volte a salvaguardare il patrimonio naturale, storico ed artistico;
10. Incentiva le produzioni locali artigianali ed agricole, anche nell'ottica dello sviluppo turistico;

Art. 3 Principio di parità

1. Il Comune promuove azioni positive intese a rimuovere gli ostacoli che pregiudicano di fatto la partecipazione delle donne al mondo del lavoro, alla vita sociale, politica, economica e culturale, nell'ambito della pari opportunità uomo - donna.

Art. 4
Collaborazione e cooperazione

1. Il Comune informa a principi di cooperazione e complementarietà i rapporti con gli altri Comuni o altri enti per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza.
2. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, anche mediante forme di gemellaggio.

Art. 5
Lingua francese, italiana e patois franco-provenzale

1. Nel comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il comune riconosce piena dignità al patois franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del patois franco-provenzale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del comune possono essere redatti in lingua francese e/o in lingua italiana.

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO

Art. 6
Organi

1. Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 7
Consiglio comunale e sue competenze

1. Il consiglio, oltre alle competenze inderogabili attribuitegli dalla L.R. 07.12.1998, n. 54, dal regolamento regionale 03.02.1999, n. 1 e dalla L.R. 09.02.1995, n. 4, in materia di sua costituzione, ha competenza, altresì rispetto ai seguenti atti:
 - a) I regolamenti sugli istituti di partecipazione popolare di cui al titolo V del presente statuto;
 - b) Il regolamento disciplinante l'uso del gonfalone e dello stemma;
 - c) Il regolamento edilizio;
 - d) Il regolamento disciplinate forme di tutela di produzioni tipiche agricole ed artigianali, di cui all'art. 2 comma 10 del presente statuto;
 - e) I piani, la relazione previsionale e programmatica i progetti preliminari di OO.PP e le loro varianti, non di competenza del Coordinatore del ciclo o del Direttore dei lavori, quando l'importo dei lavori superi 100.000 euro;
 - f) Le varianti ai Piani territoriali ed urbanistici;
 - g) Le proposte da presentare alla regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;
 - h) La partecipazione a società di capitali;
 - i) La contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non previsti in atti fondamentali del Consiglio;
 - j) Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, le concessioni, se non previsti in atti fondamentali del Consiglio;

- k) Le donazioni, i legati, le servitù immobiliari;
 - l) Le forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113 della L.R. 07.12.1998, n. 54;
 - m) Gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - n) La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune;
 - o) La nomina dei rappresentanti del comune presso il consiglio della comunità montana;
 - p) La nomina della giunta;
 - q) La revoca e sostituzione di Assessori;
 - r) Gli statuti delle aziende speciali;
 - s) La delega di funzioni alla Comunità Montana.
2. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco.

Art. 8 Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è improntato, oltre a quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1 e 31, della L.R. 54/1998, a criteri di celerità e snellezza tesi a garantire l'effettivo governo della comunità locale.
2. In attuazione dei principi di cui al comma 1, il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio detta disposizioni tese ad accelerare le modalità di convocazione e di svolgimento del Consiglio medesimo;
3. I consiglieri si possono costituire in gruppi. Il regolamento ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.
4. *Annulato con decreto della CO.RE.CO. prot. n° 32079/2H/EELL del 11 settembre 2001.*

Art. 9 Nomina della Giunta

1. La giunta, ad eccezione del Vice-sindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata in base alla legge, su proposta del sindaco, dal Consiglio, che approva gli indirizzi generali di governo;
2. Le votazioni per la nomina di cui al comma 1 hanno luogo per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

Art. 10 Composizione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vice-sindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da 3 assessori. In caso di assenza od impedimento del sindaco presiede il Vice-sindaco. In caso di mancanza di entrambi tale funzione è attribuita all'assessore più anziano d'età.
2. Possono essere nominati assessori cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in condizione di compatibilità con la carica di consigliere. Tali assessori partecipano al consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti le loro competenze, ed hanno diritto, come i consiglieri, di accedere ad informazioni e di depositare proposte, istanze ed altri atti rivolti al consiglio.
3. Il consiglio comunale, su proposta motivata del sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale.
4. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal consiglio, su proposta motivata del sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il consiglio, su proposta del sindaco, con votazione espressa ed a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, entro trenta giorni dalla vacanza.

5. La Giunta Comunale imposta la propria azione secondo i principi della collegialità , dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. La disciplina dell'organizzazione del funzionamento della Giunta Comunale sono demandate ad un proprio regolamento.

Art. 11 Competenze della Giunta

1. La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrino nella competenza degli altri organi comunali, di governo, di gestione e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
2. La Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
 - a) determina i criteri per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
 - b) propone gli atti di competenza del Consiglio;
 - c) approva progetti preliminari il cui importo lavori sia inferiore a 100.000 euro, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche;
 - d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) approva i regolamenti non previsti tra le competenze del Consiglio Comunale;
 - f) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
 - g) nomina la commissione edilizia;
 - h) promuove i referendum di competenza comunale;
 - i) approva le convenzioni regolanti le funzioni delegate alla Comunità Montana.
 - l) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari quando i criteri per l'assegnazione e la determinazione della misura dell'intervento non siano stabiliti in modo vincolante dal relativo regolamento.
 - m) attribuisce gli incarichi professionali esterni.
 - n) determina le tariffe per la fruizione di beni e servizi nonché le aliquote e le detrazioni tributarie.
 - o) dispone in merito alle spese di rappresentanza, pubblicità, cerimonie, ricevimenti.
3. La giunta è individuata responsabile di spesa ed alla stessa sono assegnate quote di Bilancio, nell'esercizio delle proprie competenze, in ottemperanza ai criteri di economicità di procedimento ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 12 Sindaco

1. Il Sindaco è capo del governo locale ed è legale rappresentante dell'Ente;
2. Il Sindaco ed il Vice-Sindaco quando assumono le loro funzioni prestano giuramento pronunciando la seguente formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico." ;
3. Il Sindaco ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Art. 13 Competenze amministrative del Sindaco

1. Il Sindaco:
 - a) può attribuire incarichi in materie specifiche ai singoli assessori;

- b) promuove ed assume iniziative politico - amministrative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici;
 - c) fissa la data e convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
 - d) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - e) qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al consiglio nella prima adunanza successiva;
 - f) convoca le assemblee generali di cui all'art. 22.
 - g) sottoscrive i contratti quale rappresentante legale del Comune oltre che responsabile dell'amministrazione dell'Ente.
2. I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti, determine ed ordinanze.

Art. 14 **Competenze di vigilanza del Sindaco**

1. Il sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
- a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
 - c) compie atti conservativi dei diritti del comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni, tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali e istituzioni svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

TITOLO III **ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

Art. 15 **Organizzazione degli Uffici**

1. L'organizzazione degli uffici del Comune è attuata tramite obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - c) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza, di efficacia e di economicità dell'attività svolta da ciascun dipendente;
 - d) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - e) massima flessibilità delle strutture e del personale;
 - f) favorire l'avvicinamento del cittadino alla P.A. attraverso lo studio e la conoscenza dei bisogni collettivi avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.
2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'Ente è affidata al Segretario comunale ed ai Responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta nonché delle direttive del Sindaco, con l'osservanza dei principi dettati dal presente Statuto.
4. Al Segretario Comunale ed ai Responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna.

5. Il Segretario Comunale ed i Responsabili di servizi formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al Consiglio e alla Giunta.

Art. 16 Segretario Comunale

1. Il comune ha un Segretario titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
2. Il Segretario è organo gestionale e costituisce il momento di sintesi, coordinamento e direzione dell'attività di gestione degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
4. Partecipa alle sedute degli organi collegiali e ne cura la verbalizzazione.
5. I regolamenti, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto, possono disciplinare ulteriori funzioni al Segretario Comunale.
6. Roga i contratti il cui rogito non sia affidato dalla Giunta a specifico notaio.

Art. 17 Pubblicità degli atti

1. Nell' edificio comunale è predisposto un apposito spazio destinato ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 18 Cooperazione

1. L'attività del comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

Art. 19 Comunità Montane

1. Fanno parte del Consiglio della Comunità Montana il Sindaco o il Vice Sindaco, con onere in capo al Sindaco di individuare espressamente il titolare della carica, unitamente a due rappresentanti, nominati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza del Consiglio.
2. *Annullato con decreto della CO.RE.CO. prot. n° 32079/2H/EELL del 11 settembre 2001.*
3. Le nomine di cui al comma 1 devono avvenire in coincidenza con la nomine della Giunta Comunale e la trasmissione del provvedimento di nomina alla Comunità Montana dovrà avvenire entro il termine di cinque giorni dall'avvenuta esecutività del medesimo.

4. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, può delegare alla comunità montana l'esercizio con carattere sussidiario e temporaneo delle funzioni del comune che riguardino ambiti locali da esercitarsi in modo associato, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti e delle funzioni, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e dell'aderenza alle specifiche condizioni socio-territoriali.
5. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da apposita convenzione tra gli enti.
6. La convenzione di cui al comma 5, viene approvata dalla Giunta Comunale.
7. Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la Comunità Montana, il Comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio di tali funzioni.
8. Con convenzione di cui al comma 5 del presente articolo vengono stabiliti e definiti l'oggetto, la durata ed i rispettivi obblighi di carattere finanziario ed organizzativo, nonché le forme di indirizzo, impulso, vigilanza e controllo per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

Art. 20 Consorterie

1. Le consorterie storicamente riconosciute e non in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal Comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell'art. 12 L.R. 5.4.1973 n. 14.

TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 21 Associazioni

1. Il comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.

Art. 22 Assemblee generali

1. Possono indirsi assemblee generali dei cittadini del comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati, convocate dal Sindaco;
2. Possono altresì indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale.

Art. 23 Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorterie e gli altri interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal Sindaco.

Art. 24 Petizioni

1. Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. La relativa procedura, i tempi, le forme di pubblicità ed i casi di irricevibilità sono stabiliti da regolamento.

Art. 25 Proposte

1. I cittadini possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi.
2. Tra il comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
3. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

Art. 26 Referendum

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle seguenti:
 1. Bilancio preventivo;
 2. Rendiconto;
 3. Istituzione ed ordinamento dei tributi ed ogni altro atto inerente alle entrate comunali;
 4. Su materie amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 5. Materie che siano già state oggetto di consultazione referendarie nell'ultimo quinquennio;
 6. Elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune;
 7. Ordinamento del personale del Comune;
2. Non si ammettono più di tre referendum all'anno.
3. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla giunta comunale;
 - b) da n° 8 consiglieri comunali assegnati;
 - c) dal 30 % degli elettori.
4. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata da una commissione formata da esperti in materia giuridica.
5. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della Giunta e del Consiglio, con le limitazioni previste al comma 1.
6. Il quesito referendario deve essere unico, breve, chiaro al fine di garantire la più ampia comprensione.
7. Il referendum può essere revocato o sospeso, previo parere della commissione di cui al comma 4, in caso di promulgazione di legge che disciplini ex novo la materia, di scioglimento del Consiglio Comunale o di accoglimento della proposta dei Promotori.
8. La prova referendaria è valida a condizione che abbia partecipato alla votazione il 50% +1 degli aventi diritti al voto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
9. La richiesta di referendum deve essere depositata nella segreteria comunale.
10. Dell'iniziativa referendaria ne viene dato annuncio mediante avviso, da pubblicarsi all'albo pretorio, a cura del Segretario Comunale, entro dieci (10) giorni dal deposito della richiesta.
11. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere il referendum di iniziativa popolare, i Promotori della raccolta, in numero non inferiore a cinque (5) devono presentarsi, muniti di certificato

comprovante la loro iscrizione nelle liste elettorali del Comune, presso la segreteria comunale che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciato ai promotori.

12. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta di referendum con indicato il quesito referendario. L'operazione della raccolta firme deve terminare entro sessanta (60) giorni dalla data del verbale di cui al precedente comma.
13. Successivamente alla pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di richiesta di referendum i fogli previsti dal precedente comma devono essere presentati a cura dei Promotori o di qualcun altro elettore del Comune alla segreteria comunale. Il Segretario comunale provvederà ad apporre ai fogli il bollo del Comune, la data e la propria firma e li restituirà ai presentatori entro due (2) giorni dalla presentazione.
14. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.
15. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore.
16. Le firme debbono essere autenticate a norma di legge.
17. Il deposito presso la segreteria comunale di tutti i fogli contenenti le firme ed i certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta di referendum. Esso deve essere effettuato da almeno tre dei Promotori i quali dichiarano al Segretario comunale il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
18. Del deposito, a cura del Segretario comunale, si dà atto mediante apposito verbale redatto in duplice originale con la sottoscrizione dei Promotori e del Segretario comunale. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai Promotori a prova dell'avvenuto deposito.
19. Entro dieci (10) giorni il Segretario comunale trasmette la documentazione di cui al comma precedente alla commissione prevista dal comma 4 del precedente articolo.
20. Al fine di promuovere la richiesta di cui al comma 3 lettera b) il Consiglio comunale adotta, a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, una apposita deliberazione di richiesta di referendum con l'indicazione del quesito referendario.
21. Con l'approvazione delle deliberazione di cui al precedente comma, il Consiglio comunale nomina, tra i suoi componenti, un delegato effettivo per gli adempimenti previsti dallo Statuto e dal regolamento di cui al successivo comma 25.
22. Il consigliere delegato per l'espletamento dell'iter referendario deposita copia esecutiva della deliberazione di richiesta referendaria presso la segreteria comunale. Il Segretario comunale provvederà a norma del precedente comma 19.
23. Per l'iniziativa di referendum proposta dalla Giunta comunale si applicano le norme previste per l'iniziativa dei consiglieri comunali in quanto compatibili.
24. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e nel Bollettino ufficiale della Regione.
25. Il Consiglio comunale nel regolamento fissa i requisiti di ammissibilità, i tempi e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 27

Effetti dei referendum consultivi

1. Qualora i referendum consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco il consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento dei risultati dei referendum consultivi è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.

Art. 28

Accesso agli atti ed alle informazioni

1. E' garantito ai cittadini l'accesso agli atti ed alle informazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 18/99 e con le modalità di cui a specifico regolamento comunale, fatto salvo altresì il rispetto delle norme di cui alla legge 675/96.

Art. 29

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Ai fini della partecipazione degli interessati al procedimento di adozioni di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive, si applica integralmente la disciplina della legge regionale 18/99, nonché relativo regolamento comunale di rinvio.

**TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA**

Art. 30

Regolamenti

1. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
2. I regolamenti, in coincidenza con la loro entrata in vigore, sono accessibili, a chiunque intenda consultarli, anche su sito internet del Comune.

**TITOLO VII
DIFENSORE CIVICO**

Art. 31

Difensore civico

1. Il Comune si avvale dell'ufficio di difensore civico di istituzione regionale.

**TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 32

Norme transitorie

1. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

Art. 33

Norme finali

1. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.
2. Il precedente Statuto Comunale si intende abrogato alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Allegato A)
BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA

Allegato B)
BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE